COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXLIV.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 7 MARZO 1968

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SERONI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 1971

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

NICOLAZZI ed altri: Insegnamento della lingua internazionale esperanto e della relativa letteratura nelle scuole secondarie (1816) 1971

PRESIDENTE . . 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978

CAIAZZA 1976

CODIGNOLA 1973, 1975

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1974, 1975, 1976, 1978

FRANCESCHINI, *Relatore* 1972, 1973, 1975, 1976

LEVI ARIAN GIORGINA 1973, 1976

SCIONTI 1978

Senatori SPIGAROLI e ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA: Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico (*Approvata dalle Commissioni permanenti riunite VI e VII del Senato*) (4096) 1978

PRESIDENTE . . 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983

BRONZUTO 1979

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . 1981, 1982, 1983

PAG

CODIGNOLA 1980, 1981, 1982

FRANCESCHINI, *Relatore* 1978, 1979, 1980, 1981, 1982

PITZALIS 1981

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1983

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Giomo.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Nicolazzi ed altri: Insegnamento della lingua internazionale esperanto e della relativa letteratura nelle scuole secondarie (1816).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Nicolazzi, Cariglia, Di Vagno, Buzzi, Borghi, Zucalli: « Insegnamento della lingua internazionale esperanto e della relativa letteratura nelle scuole secondarie », n. 1816.

Ricordo alla Commissione che la proposta di legge figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Il relatore, onorevole Franceschini, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, io ripeto quanto ho già detto in sede referente illustrando le finalità di questa proposta di legge presentata dagli onorevoli Nicolazzi ed altri.

Si tratta, secondo il testo emendato che sottopongo alla vostra attenzione, di consentire al Ministero della pubblica istruzione la possibilità di attuare in via sperimentale, per un triennio, l'insegnamento della lingua esperanto nelle scuole secondarie. A questo proposito, faccio presente un emendamento che ci è stato proposto dall'onorevole Codignola, mirante a sostituire le parole: « scuole secondarie » con le altre: « scuole secondarie di secondo grado ». Non sono molto d'accordo su questo emendamento, ma tuttavia sono disposto ad accoglierlo qualora la Commissione lo ritenga necessario.

L'esperimento triennale ha lo scopo di appurare definitivamente se questa lingua internazionale che ha più di 80 anni di storia, che viene parlata da centinaia di migliaia di persone in Italia, così come da un numero maggiore nelle nazioni estere, abbia veramente i requisiti di culturalità, di convenienza, di utilità e di opportunità che consentono al Ministero della pubblica istruzione di proporre l'inserzione di questa lingua, dopo un triennio, nel novero delle lingue insegnate regolarmente come materia scolastica dal Ministero stesso nei vari ordini di scuola.

In questo senso, il testo emendato si discosta notevolmente dal testo originario. Voglio però dire che il primo proponente, onorevole Nicolazzi, è pienamente d'accordo sul nuovo testo predisposto e con lui concordato.

Il testo è articolato nel modo seguente. Il primo articolo concerne l'autorizzazione vera e propria ad istituire corsi annuali di lingua e letteratura esperanto presso istituti statali di istruzione secondaria. È ovvio, in base ai princìpi dell'economia, che le domande debbano raggiungere almeno il numero di 25 in modo che le classi siano formate da un numero non inferiore. Nel secondo comma si afferma poi che, qualora il numero dei singoli richiedenti nelle scuole, sia nella medesima sede inferiore a 25, i presidi hanno facoltà di aggregare e concentrare gli studenti in un qualsiasi istituto in modo che siano svolti i corsi di primo e secondo grado di esperanto.

All'articolo 2, si consente che il Ministero provveda mediante regolari incarichi annuali, a conferire, secondo la graduatoria per titoli, tali cattedre a personale però laureato, purché questo personale abbia il diploma magistrale rilasciato dall'Istituto italiano di esperanto, il quale è un organo della società esperantista italiana, che è l'Ente morale riconosciuto. Gli incarichi – si afferma sempre all'articolo 2 – possono costituire anche completamento di orario per gli insegnanti di ruolo e non di ruolo che svolgono corsi normali, in altre materie. I corsi si svolgono in primo ed in secondo grado e, quindi, sono di due tipi, propedeutico e corso regolare. I programmi dei corsi dovranno essere presentati al collegio dei professori ed approvati dalla presidenza all'inizio dell'anno, C'è poi un'altra norma – che rende, ci pare, l'esperimento più serio – e che riguarda l'affluenza ai corsi. E cioè, una volta che l'alunno si sia iscritto ai corsi, la frequenza diventa obbligatoria. Così la disciplina scolastica investe in questo modo anche i corsi dei quali ci occupiamo – che sono pur sempre facoltativi – e consente al Ministero della pubblica istruzione, di anno in anno, di redigere rapporti sui corsi con una sufficiente presunzione di regolarità.

L'esperimento, come si è detto, è triennale e sarà il Ministro della pubblica istruzione a presentare al Parlamento un rapporto sui corsi di lingua e letteratura esperanto. L'articolo 5 stabilisce che il numero dei corsi è stabilito anno per anno per questo triennio dal Ministero della pubblica istruzione, che agli insegnanti di esperanto spetta la medesima retribuzione stabilita per gli incaricati dei ruoli *B* e che le spese per i corsi, commisurate in 10 milioni per l'anno 1968, sono imputate ai capitoli normali di bilancio. I corsi, quindi, – con la somma di dieci milioni secondo una tabella predisposta dal Ministero – sono 40, di cui 20-25 potrebbero essere di primo grado e i restanti altri dieci corsi di secondo grado.

Dieci milioni, quindi, consentono al Ministero di istituire per l'anno 1968-69 quaranta corsi; è un principio sufficiente per poter giudicare se veramente – come io ritengo – le rose possano fiorire.

Pertanto io, onorevoli colleghi, non entrando nel merito del provvedimento – poiché l'ho già fatto in sede referente – pregherei senz'altro di poter approvare la pro-

posta di legge al nostro esame nel nuovo testo testé illustrato, che sembra al relatore equilibrata, pertinente e tale da poter assicurare a questo fatto culturale ed al tempo stesso pregnante di significato, l'appoggio che con senso di misura e di comprensione, il Ministero della pubblica istruzione è facoltizzato a dare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CODIGNOLA. Vorrei fare un'osservazione preliminare: è abbastanza curioso il fatto che si inizi questo esperimento per la lingua esperanto, quando non si autorizzano corsi di altre lingue. A mio giudizio, mi sembra controproducente aggiungere, al livello della scuola media, accanto ad una grande lingua moderna anche questo insegnamento per cui sono del parere di escludere in qualunque modo che detto esperimento venga fatto a livello della scuola media.

Per quanto riguarda l'istruzione secondaria superiore, è necessario chiarire, all'articolo 1, che questi corsi s'intendono in aggiunta a quelli ordinari di insegnamento linguistico.

Non c'è dubbio che questa sia la volontà dei proponenti, ma è opportuno specificarlo perché non è possibile immaginare neanche lontanamente che la lingua moderna possa essere sostituita dall'insegnamento dell'esperanto.

Circa l'articolo 3, debbo dire che bisogna sopprimere, a mio parere, le parole: « primo e secondo grado » che possono far pensare non a una suddivisione funzionale dell'insegnamento, ma a una divisione organizzativa dell'insegnamento nei confronti della scuola media. Inoltre, vorrei sapere perché, nei riguardi dei corsi di esperanto, si è usata la parola: « propedeutici ».

Non sono neanche d'accordo sul fatto che per questi corsi sia prevista la frequenza obbligatoria.

Si tratta di una sperimentazione a cui possono aderire alcuni alunni che se, ad un certo momento, lo ritengono inutile, sono liberi di ritirarsi. Per tale motivo non si deve parlare di sanzioni nei loro riguardi.

Quindi, io pregherei di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 3. All'articolo 4, sono del parere di aggiungere le parole: « scuole secondarie di secondo grado », allo scopo di evitare qualsiasi equivoco.

Con queste riserve, siamo disposti ad approvare il provvedimento di cui non apprezziamo molto l'importanza, ma che risponde ad una esigenza di alcuni cittadini italiani che chiedono di fare questa esperienza.

LEVI ARIAN GIORGINA. Io ritengo che questi corsi di esperanto debbono essere facoltativi e, quindi, non si può legiferare in merito ad esami da effettuare in un'unica sessione; perciò credo che sia meglio sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 3.

Personalmente non sono contraria all'istituzione di corsi facoltativi di esperanto nella scuola secondaria superiore, tuttavia vorrei osservare – qualora votassimo questa proposta di legge – che è all'ordine del giorno della Camera, ormai da parecchi anni, anche una proposta di legge del nostro gruppo, che chiede l'introduzione dell'insegnamento nelle scuole medie, del russo, dell'inglese, dello spagnolo e del tedesco, il cui insegnamento – e l'ho già detto in altra occasione – è certamente più importante dello studio dell'esperanto. Faccio rilevare che non sono stati mai neppure istituiti corsi facoltativi di lingua russa, nella scuola secondaria. E questo proprio quando all'Università molti professori delle facoltà scientifiche, soprattutto, invitano ed anzi obbligano, gli studenti che si specializzano in certe materie, a studiare il russo, come lingua indispensabile.

Per questo deploro che la nostra proposta di legge di istituire corsi di lingua russa nelle scuole secondarie sia stata trascurata sino ad oggi e che al suo posto ci venga presentato, invece, il provvedimento in esame per la istituzione dei corsi di esperanto che ha secondo noi una validità inferiore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di discussione generale.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Ho ascoltato gli interventi che si sono verificati: per parte mia non sono maldisposto ad accogliere lo emendamento restrittivo alle scuole secondarie superiori, anziché far riferimento alle scuole secondarie in senso generico. Vorrei però far osservare che nella scuola media vi è una maggiore predisposizione da parte dei giovani e che, quindi, non sarebbe male estendere l'istituzione dei corsi di esperanto anche a questo grado della scuola. Tuttavia, se si insiste io non ho motivo di non accogliere l'emendamento proposto. Per quanto riguarda la lingua russa, vorrei far osservare che non sarà certo il relatore ad essere contrario a questa proposta, però, faccio osservare che il Ministero ha ampie possibilità di inserire altre lingue accanto a quelle già ufficialmente insegnate, mentre il provvedimento in esame

tratta di un problema differente. Cioè quello di insegnare una lingua internazionale, non parlata in paesi come tali, che vuole scavalcare l'ostacolo linguistico, molto spesso piuttosto grave per certe lingue, e costituire veicolo di scambio. Ecco la differenzialità che caratterizza questo ragionamento rispetto al ragionamento che riguarda la lingua russa. Per quanto concerne la distinzione dei corsi di primo e secondo grado, si può non farvi riferimento, onorevole Codignola, in quanto non pregiudica la distinzione del corso di primo e secondo grado, come già avviene da molti anni per l'insegnamento privato dell'esperanto. Per quanto concerne la obbligatorietà della frequenza ai corsi, lo spirito con cui avevamo posto l'ultimo comma dell'articolo 3 era questo: salvaguardare la libertà di iscriversi ad un corso facoltativo, e dare all'alunno la possibilità di frequentare un corso con caratteristiche di regolarità.

Sono, però, d'accordo con la proposta di sopprimere tale riferimento, e penso, onorevole Presidente, che si potrebbe al primo articolo, aggiungere, dopo la parola istruzione secondaria, il termine di scuola di secondo grado, e all'articolo 3, sopprimere le parole: « di primo e secondo grado », che è effettivamente una precisazione di carattere didattico interno. L'ultimo comma, poi, può essere soppresso, se la Commissione crede, affidando la libertà della frequenza all'alunno.

Penso, quindi, onorevole Presidente, che si potrebbe passare senz'altro all'esame degli articoli.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non si oppone all'accoglimento degli emendamenti, sulla scorta delle indicazioni proposte dal relatore, anche perché la proposta di legge in esame ha carattere sperimentale e, quindi, il Ministero della pubblica istruzione cercherà di dare a questa sperimentazione tutte le chiarificazioni che gli saranno valide, per verificare se questa volontà di introdurre, nell'impostazione culturale della nostra scuola, anche l'esperanto risponda effettivamente ad esigenze sentite, è possa avere una più massiccia applicazione anche per il futuro. Naturalmente, non sfugge al Governo l'importanza del provvedimento, soprattutto perché coincide con quanto avviene presso altri paesi. Quindi, considera che anche questa possa essere, sul piano culturale, una dimensione per coordinare le attività che si sviluppano in altri paesi.

Il Governo, però, non ritiene che si possano già anticipare delle conclusioni, che siano promettenti soprattutto per le difficoltà che trovano tutte le applicazioni facoltative o complementari nella scuola. Ci si augura, soprattutto, che gli insegnanti che saranno chiamati a svolgere le lezioni, possano mettere in questo insegnamento quell'impegno culturale che è fondamentale per le varie discipline scolastiche.

Sono particolarmente favorevole, io personalmente, all'eliminazione delle attività complementari nella scuola media per la preoccupazione di un appesantimento nei confronti dei giovani e che riuscirà, invece, particolarmente interessante dopo avere avuto una esperienza linguistica di apprendimento di una lingua viva. Cioè i giovani potranno meglio trasferire questa loro conoscenza di un'altra lingua in questa ulteriore responsabilità linguistica di carattere universale che è l'apprendimento dell'esperanto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura degli articoli della proposta di legge n. 1816 nel testo originario:

ART. 1.

La lingua internazionale esperanto e la sua letteratura costituiscono materia di insegnamento nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, con le stesse norme che regolano gli insegnamenti delle lingue e letterature straniere in dette scuole.

Per la determinazione dei corsi di insegnamento e delle cattedre di ruolo il Ministero della pubblica istruzione provvederà secondo le norme vigenti sugli insegnamenti delle lingue straniere ai sensi del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e della legge 22 settembre 1960, n. 1079.

ART. 2.

L'insegnamento di lingua e letteratura esperanto è affidato a docenti i quali abbiano conseguito la relativa abilitazione ai sensi della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, secondo le norme vigenti per lo svolgimento degli esami di Stato previsti per l'abilitazione all'insegnamento di lingue e letterature straniere.

ART. 3.

Per l'ammissione agli esami di abilitazione è richiesto il possesso di un diploma di scuola media superiore e del diploma normale di magistero rilasciato dall'Istituto italiano di

esperanto, centro di studi collegato alla Federazione esperantista italiana, eretta in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 giugno 1956, n. 1720.

ART. 4.

In deroga all'articolo 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, e fino a quando non sia espletata la prima sessione di esami di abilitazione di cui alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, a decorrere dall'anno scolastico 1965-66 sono ammessi a chiedere l'assunzione come professori incaricati gli aspiranti non abilitati i quali posseggano i seguenti requisiti: 1) abbiano prestato servizio di insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione elementare o secondaria, statali o pareggiati, per almeno due anni scolastici a partire dall'anno 1960-61, riportando qualifica non inferiore a « buono », ovvero siano forniti di laurea o diploma di istituto superiore; 2) abbiano conseguito il diploma normale di magistero rilasciato dall'Istituto italiano di esperanto.

Gli aspiranti di cui al precedente comma possono conseguire la nomina ad incaricati dopo che siano stati conferiti gli incarichi al personale fornito del prescritto titolo di abilitazione e sia stato provveduto alle conferme degli incarichi di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1036.

ART. 5.

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con gli stanziamenti ordinari del Bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Do lettura dell'articolo 1 nel nuovo testo proposto:

ART. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire corsi annuali di lingua e letteratura esperanto presso istituti statali di istruzione secondaria, in base alle domande presentate a ciascuno dei predetti istituti da parte di non meno di 25 studenti all'atto della loro regolare iscrizione.

Qualora il numero dei richiedenti nelle singole scuole di una medesima sede sia inferiore a 25, i Provveditori agli studi raggruppano gli alunni, interessati alla frequenza dei corsi, presso uno o più istituti in modo da soddisfare alle condizioni di cui al precedente comma.

Gli onorevoli Levi Arian Giorgina, Scionti e Bronzuto hanno presentato all'articolo 1 testé letto il seguente emendamento:

Dopo le parole: « istituire corsi annuali », aggiungere l'altra: « facoltativa ».

FRANCESCHINI, *Relatore*. Sono favorevole al citato emendamento.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testé letto.

(*È approvato*).

L'onorevole Codignola ha presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola: « istituire », aggiungere le altre: « in aggiunta ai corsi ordinari di insegnamento linguistico ».

FRANCESCHINI, *Relatore*. Vorrei far osservare all'onorevole Codignola se non ritiene che dire in « aggiunta », significhi di più di quello che egli si propone di indicare. In aggiunta, in fondo, vuol dire mettere questa lingua sul piano dei corsi linguistici ed in aggiunta ai normali programmi.

CODIGNOLA. La formulazione attuale non garantisce affatto che possa essere interpretata nel senso facoltativo. Quindi, io direi che la specificazione è necessaria. Non vorrei, infatti, che la norma potesse essere interpretata nel senso che laddove ci sia la richiesta di più di 25 alunni, sostituisca qualche altra materia di insegnamento. Forse si potrebbe dire così: « e comunque non in sostituzione di altri insegnamenti linguistici ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Codignola testé letto.

(*È approvato*).

Dall'onorevole Codignola si propone di aggiungere alle parole: « istruzione secondaria », le altre: « di secondo grado », cui si sono dichiarati favorevoli relatore e Governo.

Pongo in votazione il citato emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

ART. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire corsi annuali facoltativi, e comunque non sostitutivi di altri insegnamenti linguistici, di lingua e letteratura esperanto presso istituti statali di istruzione secon-

daria di secondo grado in base alle domande presentate a ciascuno dei predetti istituti da parte di non meno di 25 studenti all'atto della loro regolare iscrizione.

Qualora il numero dei richiedenti nelle singole scuole di una medesima sede sia inferiore a 25, i Provveditori agli studi raggruppano gli alunni, interessati alla frequenza dei corsi, presso uno o più istituti in modo da soddisfare alle condizioni di cui al precedente comma.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 2 nel nuovo testo:

ART. 2.

All'insegnamento della lingua e letteratura esperanto si provvede mediante incarichi annuali da conferire secondo graduatoria per titoli a personale in possesso di laurea, che ne abbia fatto domanda ai Provveditori agli studi entro i termini fissati annualmente dall'ordinanza per gli incarichi e supplenze, e che risulti fornito del diploma di magistero rilasciato dall'Istituto italiano di esperanto.

I predetti incarichi possono costituire completamento d'orario per gli insegnanti di ruolo o non di ruolo che svolgano corsi normali d'altre materie con orario non completo.

Poiché non sono stati presentati emendamenti e poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 3 nel nuovo testo.

ART. 3.

I corsi annuali di lingua e letteratura esperanto sono di 1° e 2° grado e si svolgono per due ore settimanali ciascuno secondo orari stabiliti dai capi di istituto, non coincidenti con quelli degli insegnamenti di ruolo.

I programmi di ogni corso, presentati dai singoli insegnanti, sono preventivamente approvati in apposita riunione dal consiglio di presidenza, al quale spetta altresì di soprintendere al loro regolare svolgimento. Gli esami si effettuano annualmente in unica sessione.

La frequenza ai corsi di esperanto è obbligatoria per gli alunni che vi siano iscritti. Nessun alunno può frequentare corsi per più di tre anni.

L'onorevole Codignola propone di sopprimere al primo comma le parole « di primo e secondo grado. ».

FRANCESCHINI, *Relatore*. Sono concorde con l'emendamento.

ELKAN. *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole che l'emendamento dell'onorevole Codignola intende sopprimere.

(*Non è approvato*).

Si intende, quindi, accolto l'emendamento soppressivo testé citato.

L'onorevole Levi Arian Giorgina, unitamente agli onorevoli Bronzuto e Scionti, propone di sopprimere al secondo comma le parole: « gli esami si effettuano annualmente in unica sessione. ».

FRANCESCHINI, *Relatore*. Poiché si tratta di un corso triennale e sperimentale, è bene che il Ministero raccolga l'esperienza dello esito degli esami.

LEVI ARIAN GIORGINA. Io proporrei di aggiungere le parole: « gli esami parimenti facoltativi si effettuano in un'unica sessione », cioè gli alunni possono frequentare tutti gli anni e poi rifiutarsi di fare gli esami.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Come può un alunno frequentare il corso di secondo grado, se non ha un placito tecnico?

Gli esami rappresentano il coronamento normale di qualsiasi corso. Quindi, vorrei pregare l'onorevole Levi Arian Giorgina di non insistere nel suo emendamento.

LEVI ARIAN GIORGINA. Io sono d'accordo a ritirare il mio emendamento e di sostituirlo con il seguente: « gli esami parimenti facoltativi si effettuano annualmente in unica sessione ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io proporrei la seguente dizione: « prova di esami in unica sessione »

CAIAZZA. Si può anche dire: « ai corsi successivi si è ammessi per esami ».

FRANCESCHINI, *Relatore*. Vorrei suggerire di sostituire la parola « esami » con la parola « scrutinio », per cui si può dire: « gli scrutini si effettuano annualmente ».

CAIAZZA. Il mio intervento circa gli esami è stato dettato dal fatto che tutti parlavano di esami per cui ho ritenuto opportuno cercare una forma più idonea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento proposto dall'onorevole Franceschini.

(*È approvato*).

L'onorevole Codignola ha presentato un emendamento inteso a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 3. Il Governo ed il relatore sono d'accordo. Pongo in votazione il mantenimento del terzo comma che si intende sopprimere.

(*Non è approvato*).

Si intende accolto l'emendamento soppressivo presentato dall'onorevole Codignola. Lo articolo 3 risulta pertanto così formulato:

ART. 3.

I corsi annuali di lingua e letteratura esperanto si svolgono per due ore settimanali ciascuno secondo orari stabiliti dai capi di istituto, non coincidenti con quelli degli insegnamenti di ruolo.

I programmi di ogni corso, presentati dai singoli insegnanti, sono preventivamente approvati in apposita riunione dal consiglio di presidenza, al quale spetta altresì di soprintendere al loro regolare svolgimento. Gli scrutini si effettuano annualmente.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 4 nel nuovo testo proposto:

ART. 4.

Dopo un triennio di applicazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenterà al Parlamento un'apposita relazione sui corsi di lingua e letteratura esperanto effettuati, nonché sul valore della esperienza da essi risultante ai fini della possibilità e della convenienza di assumere tale insegnamento fra quelli ordinari di lingue e letterature nelle scuole secondarie.

L'onorevole Codignola ha presentato un emendamento inteso ad aggiungere al termine del secondo comma le parole « di secondo grado ».

Il Governo ed il relatore hanno già espresso il loro parere favorevole in merito.

Pongo in votazione l'emendamento Codignola testé citato.

(*È approvato*).

L'articolo 4 risulta, pertanto, così formulato:

ART. 4.

Dopo un triennio di applicazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenterà al Parlamento un'apposita relazione sui corsi di lingua e letteratura esperanto effettuati, nonché sul valore dell'esperienza da essi risultante ai fini della possibilità e della convenienza di assumere tale insegnamento fra quelli ordinari di lingue e letterature nelle scuole secondarie di secondo grado.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 5 nel nuovo testo proposto:

ART. 5.

Il numero dei corsi di lingua e letteratura esperanto è stabilito dal Ministro della pubblica istruzione, al quale i Provveditori agli studi delle provincie interessate sono tenuti a far pervenire le relative proposte non oltre il 30 settembre di ciascun anno scolastico.

Agli insegnanti di esperanto spetta la medesima retribuzione stabilita per gli incaricati di ruolo *B*.

Poiché non risultano essere stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò quindi, lettura dell'articolo 6 nel nuovo testo proposto:

ART. 6.

Le spese per i corsi di cui alla presente legge, commisurate in lire 10 milioni per l'anno scolastico 1968-69, sono imputate ai capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione relativi a stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo, dei ruoli transitori e non di ruolo nei vari ordini di scuole secondarie di secondo grado presso cui si svolgono i corsi.

In merito, desidero ricordare che l'articolo testé citato è stato formulato tenendo conto del suggerimento in merito espresso dalla V Commissione bilancio, al quale si dichiarano favorevoli relatore e Governo.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 6.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Scionti, Bronzuto, Illuminati, Levi Arian Giorgina, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

constatata la sempre crescente importanza che assumono le lingue di nuove ed

antiche popolazioni anche ai fini dello sviluppo delle relazioni internazionali,

impegna il Ministro della pubblica istruzione ad istituire le cattedre di lingue russa, araba e portoghese nelle scuole secondarie, al fine di offrire agli studenti la più ampia possibilità di opzione tra le lingue più importanti ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* In linea di massima non ci si può opporre a un ordine del giorno che entra anche nelle prospettive che il Ministero della pubblica istruzione si propone di attuare per l'ulteriore sviluppo delle lingue. Soltanto al posto di « impegna », io pregherei gli onorevoli presentatori di voler sostituire le parole « invita o raccomanda ». Lo accetterei, quindi, come raccomandazione facendo presente che questa introduzione dovrebbe avvenire nelle scuole di secondo grado. In quanto nelle scuole di secondo grado, dove già esiste l'insegnamento di una seconda lingua, è molto opportuno prevedere anche lo sviluppo di queste importanti lingue.

SCIONTI. Io sono d'accordo ed accetto i suggerimenti del Governo. Quindi sostituiamo la parola « impegna » con l'altra « invita ». Però, vorrei far presente che il problema così come è posto nell'ordine del giorno, – almeno secondo il mio pensiero – è più vasto. Infatti, l'ordine del giorno non si allinea alla proposta di legge sulla lingua esperanto, bensì alla possibilità di lasciare una scelta a tutti i giovani, anche nella scuola media, tra lingue diverse. Oggi la scelta è provincializzata, e si svolge nell'ambito delle lingue dell'Europa centro-occidentale. In un momento in cui la cultura e le relazioni internazionali si svolgono indubbiamente espandendosi dall'area del Mediterraneo, all'Atlantico, attraverso il Brasile, c'è tutto un immenso territorio la cui lingua è da noi sconosciuta, io penso alla utilità di una introduzione di questi insegnamenti.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Onorevole collega, vorrei farle presente le difficoltà che si incontrano nella organizzazione di corsi di lingua tedesca, spagnola e via dicendo e dire anche che l'orientamento più valido è quello verso la lingua inglese. Ecco perché io avevo fatto riferimento alla scuola media. Bisognerebbe, quindi, usare magari la forma coercitiva per non lasciare alla facoltà dello studente la scelta, che altrimenti avverrebbe secondo orientamenti esistenti, e cercare poi di introdurre queste nuove lingue.

PRESIDENTE. Propongo di modificare come segue il titolo della proposta di legge:

« Insegnamento della lingua internazionale esperanto e della relativa letteratura nelle scuole secondarie di secondo grado ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Se non vi sono obiezioni, chiedo di essere autorizzato al coodinamento.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Romagnoli Carettoni Tullia: Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico *(Approvata dalle Commissioni permanenti riunite VI e VII del Senato)* (4096).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Spigaroli e Romagnoli Carettoni Tullia: « Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico. (*Approvata dalle Commissioni permanenti riunite VI e VII del Senato*) (n. 4096) ».

Il relatore, onorevole Franceschini, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCHINI, *Relatore.* La proposta di legge Spigaroli e Romagnoli Carettoni Tullia, riveste un carattere di particolare importanza oltre che di particolare urgenza, dato lo scarso ed insufficiente finanziamento stanziato sul bilancio della Direzione generale delle antichità e belle arti, per il restauro di opere di interesse artistico. Il regio decreto 18 maggio 1931, n. 544, concernente il « concentramento nel Ministero dei lavori pubblici di tutti i lavori concernenti i beni dello Stato », dava al Ministero dei lavori pubblici, la possibilità di intervenire sul proprio bilancio e con propri mezzi tecnici, nel restauro dei monumenti deteriorati e comunque soggetti alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Il Ministero dei lavori pubblici intervenne sempre con cospicui finanziamenti in ottemperanza a questa legge anche per quanto concerneva il restauro di edifici di carattere monumentale e artistico.

Tutti i colleghi ricorderanno che nel 1956-1957, per iniziativa dell'allora Presidente del Consiglio, onorevole Segni, e del Ministro della pubblica istruzione, onorevole Paolo Rossi, una Commissione parlamentare mista iniziò i suoi lavori per la tutela del patrimonio storico artistico. Verso la fine della legislatura, e precisamente il 13 dicembre 1957, fu approvata la legge n. 1227, salutata come una conquista dei lavori pur non giunti a conclusione. Questa legge stanziava a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione un finanziamento straordinario di 20 miliardi per restauri straordinari, distribuito in 10 esercizi finanziari, a decorrere dall'anno 1956-57. Lo spirito della legge era perfettamente consono all'impostazione dei lavori della Commissione parlamentare mista, cioè considerava queste somme stanziate aggiuntive rispetto ai compiti del Ministero dei lavori pubblici: stabiliva che questi 2 miliardi annui andassero ad aumentare la possibilità dei restauri monumentali. Tuttavia, gli organi di controllo interpretando in modo arbitrariamente restrittivo la legge n. 1227, tolsero la possibilità al Ministero dei lavori pubblici di effettuare i lavori di cui alla legge 18 maggio 1931, n. 544.

Questa interpretazione restrittiva alterò una situazione di fatto già riconosciuta come inadeguata alle molte necessità dei restauri e rese nullo il benefico spirito della legge numero 1227.

Comunque, questa legge si è esaurita con il bilancio dell'anno scorso per cui noi siamo di fronte a una duplice carenza: da una parte vi è il Ministero dei lavori pubblici che ancora non inserisce lavori di propria competenza in base alla legge del 1931 a favore di monumenti deteriorati di pertinenza della legge n. 1089; dall'altra parte vi è il Ministero della pubblica istruzione che non ha più i miliardi previsti dalla legge 13 dicembre 1957, n. 1227. Ora la proposta di legge d'iniziativa del senatore Spigaroli è intesa a ripristinare l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici ad eseguire i lavori di restauro così come accadeva prima della promulgazione della legge n. 1227.

Questo provvedimento è molto urgente per cui penso che sia necessario approvarlo senza emendamenti. Come giustamente ha osservato il senatore Spigaroli, occorrerebbe che la legge n. 1227 fosse ripristinata alla luce di una nuova interpretazione, ma su questo punto non possiamo che rivolgere un invito al Governo e al Ministero della pubblica istruzione.

Passando all'esame degli articoli, debbo fare alcune osservazioni sull'esattezza di talune dizioni come quella del comma *a*) dell'articolo 1, dove non mi sembra molto opportuna l'introduzione del termine « restauro ».

Non ho emendamenti da proporre: il primo articolo stabilisce la pertinenza ripristinata dal Ministero dei lavori pubblici ad eseguire opere di edilizia per conto dello Stato sia per gli oggetti di cui al paragrafo *a*) sia per quelli al paragrafo *b*), sempre fatta salva la competenza dei Soprintendenti ai monumenti. Il secondo articolo pone la necessità di un accordo costante sia per la progettazione sia per le modalità e le soprintendenze interessate. Esso estende anche al Ministero dei lavori pubblici la possibilità del rimborso previsto agli articoli 14, 15 e 17 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, interpretativa della legge n. 1089. Il terzo articolo ribadisce la pertinenza del Ministero della pubblica istruzione per determinati tipi di lavoro e per l'iniziativa di tali lavori.

Dal momento che questi articoli rispondono alle istanze avanzate dalla proposta di legge Spigaroli e Romagnoli Carettoni Tullia, io sono del parere di approvare la proposta di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BRONZUTO. Noi naturalmente non siamo contrari alla proposta di legge che è al nostro esame. C'è solo una cosa che ci meraviglia profondamente (e sulla quale vorremmo pregare l'onorevole relatore di dare dei chiarimenti); ed è che noi andiamo ad istituire con questa proposta di legge, in contrasto con quanto avveniva precedentemente, un'assunzione di spesa per lavori di natura statica strutturale e via dicendo – di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 – per edifici non statali. E questo nella legislazione vigente non era previsto. È, quindi, in questo senso che non ci convince la innovazione che si vuole apportare. Infatti, le leggi precedentemente approvate dal nostro Parlamento non prevedono questi lavori per edifici che non siano statali. Quindi, noi siamo favorevoli alla proposta di legge a condizione però che si riveda la questione degli edifici non statali. Chiederemmo, quindi, ancora un supplemento di relazione all'onorevole Franceschini per chiarire quanto è stabilito nei commi secondo e terzo dell'articolo 2.

FRANCESCHINI, *Relatore*. I lavori di cui all'alinea *b*) dell'articolo 1 non sono lavori in-

discriminati prestati dal Ministero dei lavori pubblici ad edifici qualsiasi, ma sono lavori prestati ad edifici adibiti a sedi di raccolte museali dello Stato, o di servizi ad essi inerenti. Pertanto, questi edifici sono in uso dello Stato o comunque in affitto dello Stato.

CODIGNOLA. La lettera *a*) dell'articolo 1 si riferisce espressamente alla legge di tutela n. 1089. Quindi, mi pare ovvio che ci si debba attenere alla stessa dizione della legge cui ci si riferisce. Ora la legge cui ci si riferisce, non c'è dubbio che può anche prevedere opere per edifici non dello Stato e lo indica in vari articoli. Ma non usa mai la dizione statali e non statali. Per quale ragione lo dovremmo ora aggiungere? In questo caso io propongo un emendamento.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Il fatto di avere fatto riferimento specifico ad edifici statali e non statali, è una dizione che si riferisce esclusivamente ad un problema: e cioè che possono esservi edifici non statali che rivestono caratteristiche di cui alla lettera *a*).

CODIGNOLA. All'articolo 1 ci si riferisce ad edifici di carattere artistico soggetti alla legge n. 1089. Se ci si riferisce agli edifici previsti dalla legge n. 1089 non c'è nessun bisogno di dare altra definizione. Cioè non c'è nessun bisogno di definire in modo diverso la legge, altrimenti si apre un nuovo problema.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Non credo che si apra un nuovo problema.

La proposta di legge al nostro esame, viene, infatti, ad innovare una situazione che era di fatto stabilita dalla legge n. 544, ma che poi nell'interpretazione restrittiva degli organi di controllo, era stata eliminata. La proposta di legge al nostro esame riprende quindi la istituzionalità della legge n. 544, e si rifà alla legge n. 1089, come è detto con molta chiarezza all'articolo 2, dove è contemplato proprio il riferimento agli articoli 14, 15, 16, 17 della legge 1° giugno, n. 1089, e alle modifiche successivamente alla stessa apportate.

CODIGNOLA. Mi si vuol dire allora perché è necessaria una proposta di legge per stabilire che per gli edifici statali e non statali valgono le disposizioni che già esistono?

FRANCESCHINI, *Relatore*. All'articolo 2 si estende il beneficio che attraverso il disposto della legge n. 1089 è previsto per il Ministero della pubblica istruzione, anche al Ministero dei lavori pubblici, in quanto possa compiere dei lavori per i quali richiede il rimborso nei termini che sono attualmente vigenti per il Ministero della pubblica istruzione.

CODIGNOLA. Noi non dobbiamo innovare niente rispetto a quello che ha stabilito la legge n. 1089. Poiché tale legge non fa nessuna distinzione fra edifici statali e non statali, la prego di dirmi dove tale distinzione, onorevole relatore, dovrebbe avvenire. Perché altrimenti noi apriamo una casistica completamente nuova.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Qui non si tratta di un'aggiunta, ma di una integrazione. Il Ministero dei lavori pubblici in qualche modo viene a considerarsi come collaboratore del Ministero della pubblica istruzione nella esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1. Come collaboratore, pertanto, esso rientra nell'attrazione concettuale della legge n. 1089.

CODIGNOLA. Vuole spiegarmi allora, onorevole relatore, perché non si dovrebbero sopprimere le parole « statali e non statali »?

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici, competente — a norma del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544 — ad eseguire opere edilizie per conto dello Stato, è autorizzato a provvedere, assumendo l'onere relativo sui fondi del proprio bilancio:

a) ai lavori di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro ed impianto di apparecchiature tecniche, in edifici, statali e non statali, di interesse artistico o storico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089;

b) ai lavori della stessa natura in edifici, statali e non statali, anche privi di interesse artistico o storico, adibiti a sede di raccolte museali dello Stato o di servizi ad esse inerenti che perseguano finalità artistiche e culturali.

È fatta salva la competenza dei Soprintendenti ai monumenti o alle antichità per quanto riguarda la tutela dei caratteri monumentali degli edifici oggetto dei lavori di cui alla lettera *a*), e la competenza dei Soprintendenti alle gallerie o alle antichità per quanto riguarda i lavori di cui alla lettera *b*).

Gli onorevoli Bronzuto, Codignola, Levi Arian Giorgina, Finocchiaro, Illuminati, Nicolazzi e Scionti hanno presentato un emendamento soppressivo delle parole « e non sta-

tali » alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1. Il parere dell'onorevole relatore?

FRANCESCHINI, *Relatore*. A me pare che non sia opportuno modificare quanto dispone il provvedimento, dal momento che non si tratta di apportare modificazioni alla legge n. 1089, ma soltanto di integrare lo spirito della legge stessa.

Essa consente, infatti, l'intervento in aggiunta a quello del Ministero della pubblica istruzione anche del Ministero dei lavori pubblici e specifica che le caratteristiche del Ministero della pubblica istruzione, sono proprie anche del Ministero dei lavori pubblici.

Se l'onorevole Codignola ha rilevato l'inutilità della dizione « statale e non statale », già largamente spiegata dall'articolo che segue, non mi pare che per questo sia necessario rinviare al Senato la proposta di legge.

Quindi, prego l'onorevole Codignola di non insistere nell'emendamento proposto.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo aggiungere qualcosa a ciò che ha detto l'onorevole relatore.

Se si ha un edificio affidato dallo Stato e adibito a museo, è chiaro che per la tutela di quanto è contenuto in esso, il Ministero della pubblica istruzione ha dovuto certo intervenire, insieme con il Ministero dei lavori pubblici, per eventuali riparazioni di detti fabbricati di proprietà privata.

Questo è il significato delle parole « edifici statali e non statali », tanto è vero che, secondo la dizione dell'articolo 1 alla lettera *b*), è evidente che l'intervento dello Stato è limitato solamente a quei casi in cui vi sia l'interesse diretto dello Stato alla tutela del contenuto di questi edifici.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Inoltre bisogna tener presente che per questi edifici valgono le clausole dell'articolo 2, cioè la possibilità, estesa anche al Ministero dei lavori pubblici, di rivalersi, per le quote-parti contemplate dalla legge n. 1089, sui privati circa la somma spesa nei restauri. Quindi, mi pare che la proposta di legge offra sufficiente tutela.

CODIGNOLA. La legge n. 1089 prevede l'intervento dello Stato anche per opere artistiche e monumentali con una serie di normative di varia natura, invece l'articolo in esame prevede una casistica specifica per lo Stato e per i monumenti che sono in mano di enti pubblici o privati. In nessun modo nella legge n. 1089, si usa la formula « statale o non statale » che tende ad unificare tutti i beni.

Se non ci sono ragioni tali da persuadermi, non c'è bisogno di inserire ora questa formula.

PITZALIS. L'espressione qui usata « statale e non statale » è un'espressione riassuntiva della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Non si può dire « privati » perché gli edifici appartenenti ad un ente come il comune e la provincia non sono edifici privati, bensì sono edifici « non statali ». In questa dizione è compresa tutta la categoria degli enti autarchici appartenenti al patrimonio privilegiato che è soggetto alla tutela di cui alla legge n. 1089.

A me sembra che questa discussione non abbia ragione d'essere.

PRESIDENTE. Vorrei ripetere ancora una volta, come elemento chiarificatore del dibattito, che gli onorevoli Codignola ed altri, propongono di sopprimere le parole «non statali». Riprendiamo l'esame degli articoli.

Alla lettera *a*) del comma secondo, è stato presentato un emendamento presentato dagli onorevoli Bronzuto, Codignola, Finocchiaro, Levi Arian Giorgina, Illuminati, Nicolazzi e Scionti, inteso a sopprimere le parole « statali e non statali ».

FRANCESCHINI, *Relatore*. Credo che l'emendamento sia stato già abbondantemente illustrato. Io esprimerei parere negativo, non rispetto alla sostanza che – come anche l'onorevole Codignola ha ampiamente illustrato – è esattamente quella che è intesa nella proposta di legge. Io, come relatore, dico soltanto che questo termine « non statali », che rimanda alla legge n. 1089, dove i beni statali e non statali sono compresi uno per uno, e indicati con il nome di tutela, è assolutamente inutile o superfluo, lasciarlo o non lasciarlo. Siccome però siamo in sede legislativa, volevo pregare gli onorevoli proponenti, concordando perfettamente con l'impostazione esplicativa da essi data (che è poi la mia stessa interpretazione) di lasciare invariato il testo. In fondo, il testo concludendosi alla lettera *a*), con un richiamo preciso alla legge n. 1089, ed essendo completato poi, per quanto concerne i rimborsi, dall'articolo 2 della medesima legge, è già abbastanza preciso ed il volerlo variare significherebbe soltanto rimandare la proposta di legge al Senato senza nessuna utilità, né ermeneutica, né tanto meno sostanziale.

CODIGNOLA. All'articolo 2 si estendono esplicitamente una serie di disposizioni che in precedenza non erano applicabili. Quindi non c'è dubbio che il secondo comma dell'articolo 2, dipende dalle decisioni che noi adottiamo al comma primo, lettera *b*). Altrimen-

ti vorrei sapere perché in questa proposta di legge si estendono agli edifici non statali le norme della legge n. 1089 che non dovrebbe avere nessuna estensibilità.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Ho detto prima che poiché noi inseriamo, nella collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dei lavori pubblici, a maggiore esplicazione e chiarimento di questo inserimento collaborativo, estendiamo al Ministero dei lavori pubblici anche le facoltà di rimborso qualora esso agisca su edifici non statali, a norma della legge n. 1089.

CODIGNOLA. Ma se estendiamo per l'intervento del Ministero dei lavori pubblici, la stessa normativa esistente per l'intervento del Ministero della pubblica istruzione, bisogna specificarlo altrimenti che cosa significa, al comma secondo, la dizione « per alcuni edifici non statali valgono alcune norme della legge n. 1089 » ? L'articolo 14 di questa legge, per esempio, a proposito di istituti non statali, si riferisce a istituti legalmente riconosciuti. Se, invece si estende questa norma agli edifici non statali, si svuota l'articolo 14 della legge n. 1089, e si estende la legge anche ad istituti privati non legalmente riconosciuti.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo fa innanzitutto presente alcune preoccupazioni. Fondamentalmente una: che questa proposta di legge – presentata nel 1964 ed appoggiata dal Governo con un disegno di legge – voleva chiarificare i rapporti fra il Ministero della pubblica istruzione, privo dei fondi necessari per questi interventi, ed il Ministero dei lavori pubblici. Dal 1964 ad oggi, non si è potuto far nulla per risolvere questa situazione imbarazzante. Al Senato, la proposta di legge è stata esaminata dalle Commissioni riunite Istruzione e Lavori pubblici. Ed anche in quella sede, è stata sollevata la questione ed è stata poi chiarita nei termini ricordati dal relatore. E cioè con quell'integrazione che ho avuto l'onore di fare poco fa. A questo punto, ritengo che il rinvio al Senato del provvedimento vorrebbe dire insabbiare una proposta di legge che è di estrema urgenza: per queste ragioni non posso accogliere l'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bronzuto ed altri propongono di sopprimere alla lettera *a*) le parole « statale e non statale ».

Pongo in votazione il mantenimento delle parole testé citate.

(*Non è approvato*).

Resta pertanto precluso l'identico emendamento presentato alla lettera *b*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Ai progetti delle opere di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 e alla scelta delle modalità della loro esecuzione, il competente organo del Ministero dei lavori pubblici provvederà di intesa con la Soprintendenza competente.

Per gli edifici non statali di interesse artistico o storico valgono le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, con le modifiche apportate dalla legge 21 dicembre 1961, numero 1552.

L'assunzione in via definitiva, totale o parziale, della spesa a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, è disposta dal Ministro dei lavori pubblici, d'intesa col Ministro della pubblica istruzione. Analogamente si procederà per il recupero della spesa, a norma dell'articolo 17 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Poiché non risultano essere stati presentati emendamenti e poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

Saranno di regola eseguiti dal Ministero della pubblica istruzione, che in tal caso assumerà la relativa spesa, i lavori o la parte dei lavori previsti nella lettera *a*) del precedente articolo 1, qualora rivestano un prevalente carattere tecnico-artistico o, sotto tale profilo, richiedano interventi tecnici specializzati o, nella progettazione o nell'esecuzione, particolari cautele.

Poiché non risultano essere stati presentati emendamenti e poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

FRANCESCHINI, *Relatore*. Vorrei presentare un ordine del giorno, mirante ad evitare la sussistenza dell'erronea interpretazione, da noi riconosciuta, da parte degli organi di

controllo nei confronti delle attività del Ministero dei lavori pubblici e di quello della pubblica istruzione. Esso recita:

« La Camera,

nell'approvare la proposta di legge numero 4096, concernente disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico ed artistico,

allo scopo di evitare la persistenza di un'interpretazione come quella data dagli organi di controllo alla legge 13 dicembre 1957, n. 1227,

ribadisce

il carattere integrativo e aggiuntivo delle competenze attribuite al Ministero dei lavori pubblici rispetto a quelle del Ministero della pubblica istruzione relative alla tutela e valorizzazione dei beni artistici e storici; competenze che restano pertanto integralmente a quest'ultimo e mantenute per tutta la materia contemplata dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 ».

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Franceschini.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Nicolazzi ed altri: « Insegnamento della lingua internazionale esperanto e della relativa letteratura nelle scuole secondarie di secondo grado (1816).

Presenti 24
Votanti 23
Astenuti 1
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 21
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge: Senatori Spigaroli e Romagnoli Carrettoni Tullia: « Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico ed artistico » (*Approvata dalle Commissioni permanenti riunite VI e VII del del Senato*) (4096).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 22
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Badini Confalonieri, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Calvetti, Codignola, Dall'Armellina, De Zan, Finocchiaro, Franceschini, Illuminati, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Magrì, Nicolazzi, Pitzalis, Racchetti, Romanato, Savio Emanuela, Scionti, Seroni, Tedeschi e Valitutti.

Si è astenuto sulla proposta di legge n. 1816:

Valitutti.

È in congedo:

Giomo.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO